



COMUNE DI TERRAZZO
(Provincia di Verona)

Piazzale della Vittoria 1
Tel. 0442-94013 Fax 0442-95640

COMUNE DI TERRAZZO

Atto n° 35
Pubblicato nell'Albo Pretorio
di questo Comune
dal 09/07/2015 al 31/10/2015

Il Messaggio Comunale
Ist. Veronese

Prot. n. 430

OGGETTO: Gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali Agricoli.

IL SINDACO

VISTI:

- ❖ Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- ❖ L'art. 24 della direttiva europea 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE;
- ❖ Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"
- ❖ La direttiva europea 2000/29/CE;
- ❖ IL Regolamento Forestale della Regione Veneto;
- ❖ L'art.56 della L.R. n. 11 del 02 aprile 2014, avente ad oggetto "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali";
- ❖ Il decreto legislativo del 24/06/2014, n.91, che ha inserito una precisa disposizione nel Codice Ambientale (art.256 bis, comma 6 bis, del D.Lgs. 03/04/2006, n.152) che recita: **".....6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata."**
Evocati i poteri di cui all'art.50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000

CONSIDERATO CHE:

- Il territorio della Provincia di Verona e in particolare il Comune di Terrazzo ha una vocazione agricola importante, con presenza di coltivazioni tipiche quali melo, pero, pesco, viti e altre piante da frutto;
- Nello stesso territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e frutteti, soprattutto a carattere familiare, ubicate anche vicino alle zone residenziali e con evidenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;
- La gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, con il fine anche di determinare un controllo indiretto delle

fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

- Ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE, impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, onde impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- Lo stesso regolamento forestale regionale 29 giugno 1999, n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto", all'art. 55 (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi) non esclude in via generale l'abbruciamento delle ristoppie e dei residui vegetali;
- Sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D. Lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 179 della stessa legge, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;
- l'art. 185 del T.U. ambientale stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell'applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
- altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero di rifiuti;

Visto l'art. 191 del D. Lgs: n. 152/2006, che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Atteso che in base a quanto disposto dall'art. 56 della L.R. n. 11 del 02 aprile 2014 i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, possono dettare la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottare;

ORDINA

In alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, o all'accumulo ordinario nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura

provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e frutteti, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. La combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo:
 - Nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Aprile dalle ore 7:30 alle ore 17:00;
 - Nel periodo dal 16 Aprile al 14 Ottobre dalle ore 7:00 alle ore 10:00;
2. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
3. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5X5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore,
4. Possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in condizioni atmosferiche ottimali ed in assenza di forte vento;
5. La combustione deve essere effettuata ad almeno 100 metri dalle abitazioni, dagli edifici di terzi, dalle strade, dalle piantagioni, siepi e materiali infiammabili, da zone boscate, da parchi, giardini e argini,
6. Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
7. E' consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
8. Il comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni di esigenze locali;
9. Le ceneri derivanti dalla combustione devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
10. Qualora sopraggiungesse vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;
11. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

DISPONE

- **Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1981, n. 689;**
- Che la Polizia Locale nonché gli altri organi di Vigilanza, siano incaricati del controllo della esatta osservanza della presente ordinanza;
- Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale online e che alla stessa venga data massima pubblicità;

- Che copia del presente provvedimento sia inviata:
 - Al corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
 - Alla stazione dei Carabinieri di Legnago;
 - Al comando Stazione Forestale di Verona;
 - Al Responsabile Ulss 21 Dipartimento di Prevenzione e Igiene e Sanità;
 - Arpav di Verona.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR del Veneto entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi (120) giorni;

Terrazzo 03 febbraio 2015



IL SINDACO
(Zamboni Simone)